

Brescia, lì 01.03.2024

**OGGETTO: TEMPI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023 (anno bisestile)**

Approvazione entro il 29 aprile 2024 (anno bisestile), salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 gg e quindi al 28 giugno 2024, in base all'art. 2364 c. 2 del c.c.\*

- Termine per la prima convocazione dell'assemblea
- Attenzione: consegna al collegio sindacale entro il 30 marzo, deposito presso la sede entro il 14 aprile

*\*Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.*

**RINVIO 180 GG: SINTESI DELLA PROCEDURA CONSIGLIABILE**

1. Verificare se lo statuto prevede di poter beneficiare del maggior termine
2. Gli amministratori deliberano il rinvio (motivandolo)
3. Gli amministratori indicano nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa) i motivi del rinvio
4. Il collegio sindacale verifica i motivi
5. I soci approvano i motivi della dilazione nell'assemblea che approva il bilancio

**MOTIVI:** art. 2364 cc: particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società

- la ristrutturazione del reparto amministrativo con molteplicità di sedi e contabilità separate;
- le società holding non tenute al consolidamento del bilancio, ma che possiedono numerose partecipazioni e necessitano dei dati delle controllate anche per applicare il metodo del patrimonio netto;
- l'esistenza di patrimoni separati;

- le società strutturate con diverse sedi in Italia ed all'estero, autonome dal punto di vista amministrativo e gestionale e con la necessità di far pervenire i dati alla società che redige il bilancio;
- le società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione che attendono l'approvazione del rendiconto del consorzio per l'attribuzione della quota reddituale di pertinenza;
- lo slittamento per cause di forza maggiore, per esempio furti, incendi, alluvioni, terremoti
- le dimissioni, decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio;
- dimissioni, licenziamento, gravidanze o malattie prolungate dei "responsabili amministrativi";
- la variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);
- le esigenze anche di tipo contabile e/o amministrativo legate alla particolare struttura commerciale, promozionale e delle reti di vendita;
- la partecipazione della società ad operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;
- la necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;
  - per alcuni settori (quali ad esempio il lattiero-caseario), la mancanza di elementi determinanti per la corretta chiusura del bilancio (es. pesatura del formaggio per la stima della rimanenza finale);
- l'adozione degli IAS, prima applicazione dei Principi contabili internazionali

### **EFFETTI FISCALI**

Il rinvio dell'approvazione del bilancio può comportare il differimento dei termini di versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte dirette e dell'IRAP.

Infatti, per i soggetti IRES, per effetto di quanto disposto dall'art. 17, DPR. 435/2001, "i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa [all'IRES e all'IRAP] entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio". Qualora il versamento sia effettuato entro i successivi 30 giorni da tale termine l'importo dovuto va maggiorato dello 0,40%.



Tutte le società che approveranno i bilanci dell'esercizio 2023 dal 1° al 28.06.2024 beneficiando della proroga dovranno effettuare il versamento delle imposte (saldo e primo acconto IRES / IRAP) entro il 31.7.2024 ovvero il 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

**CASO PARTICOLARE 2024:** "ISA" e "RIFORMA ACCERTAMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE"

L'art. 37 del D.Lgs. n. 13/2024 (riforma accertamento e introduzione concordato preventivo biennale) prevede già per i soggetti ISA la proroga dei versamenti dal 30.06.2024 al 31.07.2024 senza maggiorazione «per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale».

**Studio Dott. Begni & Associati**